

LE CLAUSOLE ABUSIVE NEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DIRETTIVA CEE 93/13

Aggiornato a maggio 1997

Confesso che, mentre mi dedicavo alla stesura di questo articolo ed allo studio e sviluppo delle tematiche che lo contraddistinguono, ho più volte meditato di rinunciare al compito affidatomi.

Infatti un acceso dibattito, se non un'aspra polemica, è nato intorno alle riforme introdotte dalla direttiva CEE 93/13. Polemica nella quale chi, come me, sia amante del quieto vivere non desidera essere coinvolto.

Inoltre l'argomento riveste carattere squisitamente giuridico ed io, che con modestia cerco di rimanere all'altezza del mio ruolo di tecnico, poco sono aduso a percorrere i meandri della disciplina legale.

La coscienza, poi, di avere di fronte un consesso di lettori attenti e preparati desterebbe la preoccupazione del migliore tra noi.

Ero propenso, dicevo, a ritirarmi dall'impresa, ma l'affettuoso assedio di colleghi ed amici mi ha imposto di tornare sui miei passi. Motivo per cui sono qui ad illustrare l'argomento al meglio delle mie possibilità.

In primo luogo esamineremo il testo della direttiva, per poi commentare gli articoli che riguardano da vicino la nostra categoria.

Articolo 1

1. La presente direttiva è volta a

riavvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore.

2. Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari, imperative o suppletive e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "clausole abusive": le clausole di un contratto quali sono definite dall'articolo 3;
- b) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata.

Articolo 3

1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito di buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente, in particolare nell'ambito di un contratto di adesione, ed il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Il fatto che taluni elementi di una clausola siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l'applicazione del presente articolo alla parte restante del contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.

Qualora il professionista affermi che la clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l'onere della prova.

3. L'allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenuto conto della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione ed a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo o la remunerazione, da un lato, e dei servizi o dei beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile.

Articolo 5

Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile.

In casi di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Questa regola non è applicabile nell'ambito delle procedure previste all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolino il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

2. Gli Stati membri prendono le

misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro.

Articolo 7

1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori o dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone od organizzazioni, che, a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se la clausola contrattuale, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo, ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di siffatte clausole.

3. Nel rispetto della legislazione nazionale, i ricorsi menzionati al paragrafo 2 possono essere diretti, separatamente od in comune, contro più professionisti dello stesso settore economi-

co od associazioni di professionisti che utilizzano o raccomandano l'inserzione delle stesse clausole contrattuali generali o di clausole simili.

Articolo 8

Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore.

Articolo 9

Entro cinque giorni dalla data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Queste disposizioni sono applicabili a tutti i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono

corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri adottano le modalità di tale riferimento.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1993.

Per il Consiglio il Presidente N. Helveg Peterson.

CLAUSOLE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3

1. Clausole che hanno per oggetto e per effetto di:

- a) escludere o limitare la responsabilità giuridica del professionista in caso di morte o lesione personale del consumatore, risultante da un atto o da un'ammissione di tale professionista;
- b) escludere o limitare impropriamente i diritti legali del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di totale o parziale inadempimento da parte del professionista di un qualsiasi obbligo contrattuale, compresa la possibilità di compensare un debito nei confronti del professionista con un credito esigibile

dallo stesso;

c) prevedere un impegno definitivo dal consumatore mentre l'esecuzione delle prestazioni del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

d) permettere al professionista di trattenere somme versate dal consumatore qualora quest'ultimo rinunci a concludere o ad eseguire il contratto, senza prevedere il diritto per il consumatore di ottenere dal professionista un indennizzo per un importo equivalente, qualora sia questi che recede dal contratto;

e) imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato;

f) autorizzare il professionista a rescindere a sua discrezione il contratto qualora la stessa facoltà non sia riconosciuta al consumatore, nonché permettere al professionista di trattenere le somme versate quale corrispettivo per le sue prestazioni non ancora fornite, qualora sia il professionista che rescinde il contratto;

g) autorizzare il professionista a porre fine senza un ragionevole preavviso ad un contratto di durata indeterminata, tranne in caso di gravi motivi;

h) prorogare automaticamente un contratto di durata determinata in assenza di manifestazione contraria del consumatore qualora sia stata fissata una

data eccessivamente lontana dalla scadenza del contratto quale data limite per esprimere la volontà del consumatore di non prorogare il contratto;

i) constatare in modo irrefragabile l'adesione del consumatore a clausole di cui egli non ha avuto di fatto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto;

j) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto, senza valido motivo specificato nel contratto stesso;

k) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente, senza valido motivo, alcune caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire;

m) permettere al professionista di stabilire se il bene venduto o il servizio prestato è conforme a quanto stipulato nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo di interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

n) limitare l'obbligo del professionista di rispettare gli impegni assunti dai suoi mandatarî o assoggettare i suoi impegni al rispetto di una particolare formalità;

o) obbligare il consumatore ad adempiere ai propri obblighi anche in caso di eventuale mancato adempimento dagli obblighi incombenti al professionista;

p) prevedere la possibilità per il professionista di cedere a terzi il contratto del consumatore,

qualora ne possano risultare inficiate le garanzie per il consumatore stesso;

q) sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente ad una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe ad un'altra parte del contratto;

2. Portata delle lett. g) i) e l):

a) la lett. g) non si oppone a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di porre fine unilateralmente, e senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, a un contratto di durata indeterminata, a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare immediatamente l'altra o le altre parti contraenti;

b) La lett. i) non si oppone a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, il tasso di interesse di un prestito o di un credito da lui concesso o l'importo di tutti gli altri oneri relativi a servizi finanziari, a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare l'altra o le altre parti contraenti con la massima rapidità e che queste ultime siano

libere di recedere immediatamente dal contratto;

c) le lett. g), j) e l) non si applicano a:

- alle transazioni relative a valori mobiliari, strumenti finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista;

- ai contratti per l'acquisto o la vendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera;

d) la lett. l) non si oppone alle clausole di indicizzazione dei prezzi, se permesse dalla legge, a condizione che le modalità di variazione vi siano esplicitamente descritte.

Commenti

Va innanzi tutto ricordato che la normativa è entrata in vigore in Italia dal 1° gennaio 1995 e, chiaramente, concerne tutti i rapporti regolati dai c.d. "contratti per adesione".

Non è materia peritale, ma è opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che restano esclusi dall'ambito della direttiva i costi relativi al servizio e le clausole che concernono la delimitazione dell'oggetto del contratto.

Una particolare attenzione andrà posta a quello che è l'ambito di applicazione della direttiva.

Preme sottolineare che la normativa è tesa alla salvaguardia del contraente più debole e quest'ultimo è stato identificato alla lettera b dell'art. 2.

Per consumatore si intende unicamente il contraente che, nell'ambito della sua sfera privata, aderisce ad un contratto predisposto dal professionista.

Per quanto ci riguarda più da vicino, la normativa trova applicazione unicamente nelle polizze aventi carattere personale (ad esempio furto o incendio dell'abitazione).

Si discute in più sedi sulla legittimità della clausola contenuta in polizza relativa all'arbitrato.

Alcune imprese di assicurazione offrono al consumatore l'alternativa tra fare ricorso all'arbitrato o rivolgersi alla magistratura ordinaria.

Con la serenità ed il distacco di chi, come tutti sanno, opera esclusivamente su mandato delle imprese, ritengo che il ricorso al giudice ordinario sia penalizzante per il contraente più debole.

I tempi di definizione di un giudizio civile sono noti a tutti, come pure i tempi di sottoscrizione di un processo verbale di perizia.

Credo quindi di poter affermare, senza tema di smentita, che i secondi sono di gran lunga più brevi. Anzi, oserei dire che il paragone è improponibile.

Calandosi nello specifico, qual-

siasi contratto di assicurazione contiene un articolo in cui vengono elencati i casi di esclusione della garanzia assicurativa.

La polizza incendio rischi civili, all'art. 12, esclude i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, terrorismo o sabotaggio, tranne che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Come si potrà rilevare, l'onere della prova spettava all'assicurato. Evidentemente ciò è stato ritenuto troppo oneroso, per cui il nuovo testo approvato dall'ANIA esclude unicamente i danni provocati da atti di guerra e non contiene più l'inciso:

"salvo che l'assicurato ...".

Conseguentemente si è avuta inversione dell'onere della prova. Spetta cioè all'assicuratore provare che il danno ha tratto origine da uno degli aventi per cui è prevista l'esclusione della garanzia.

Le medesime considerazioni si propongono nel contratto furto.

Un'altra considerazione merita

invece la clausola inerente la sospensione della garanzia assicurativa per i locali disabitati.

Come accennato in apertura di questa breve panoramica, non sono da ritenersi abusive le clausole limitative del rischio, a condizione, però, che esse siano formulate in forma chiara ed inequivocabile.

E' infine notorio che il pagamento dell'indennizzo, per patto di polizza, è vincolato alla esibizione da parte dell'assicurato della sentenza di chiusa inchiesta.

A mio parere la clausola è da ritenersi molto onerosa, quindi abusiva in quanto implica, a carico dell'assicurato, un obbligo che non può essere soddisfatto direttamente, rendendosi necessario l'intervento di altre persone.

Spero di aver contribuito almeno in minima parte a fugare qualche dubbio o di non averne, al contrario, introdotto di nuovi.

Felice Iorillo